

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "S H A L O M"

## Generalità

### *Art. 1 – Denominazione*

E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata « Shalom » , di seguito detta Organizzazione.

La sede sociale è stabilita in Genova, via San Siro, civico no. 3.

### *Art. 2 – Presupposti*

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di promozione sociale. In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile e della Legge 383 del 7 dicembre 2000.

### *Art. 3 – Finalità*

L'associazione ha lo scopo di promuovere e coordinare attività volte a realizzare e/o favorire l'accoglienza, l'assistenza, l'aggregazione e l'inserimento di persone italiane e/o straniere in situazioni di difficoltà che risiedano nella Parrocchia di San Siro e che ad essa si rivolgano.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nell'oggetto dell'Associazione la creazione e gestione di

- strutture per bambini e per anziani
- laboratori di inserimento al lavoro per i giovani
- ambulatori di assistenza medica

e comunque di ogni altra attività finalizzata ad offrire temporaneo aiuto e sostegno a persone non in grado di usufruire dei servizi sociali esistenti.

L'attività dell'Associazione si ispira ai principi delle solidarietà, non discriminazione e accoglienza.

### *Art. 4 – Durata*

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

### *Art. 5 – Propaganda*

L'Organizzazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte o da svolgere nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari delle informazioni, eventualmente anche attraverso notiziari, periodici, attività editoriali e via internet.

### *Art. 6 – Aderenti*

Sono aderenti all'Organizzazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e tutti coloro che ne faranno richiesta al Consiglio di Amministrazione, previa delibera di ammissione dello stesso Consiglio.

*Art. 7 – Ammissione a Socio*

L'aspirante socio presenta domanda di adesione nella quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie,
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per due anni,
- morte,
- indegnità deliberata dal Comitato.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

## Diritti ed obblighi degli aderenti

*Art. 8 –*

Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

*Art. 9 –*

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea ed a prestare l'opera preventivamente concordata. L'attività del volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e nei limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

## Organi

*Art. 10 –*

Sono organi dell'Organizzazione

- l'Assemblea
- il Comitato
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori.

## Assemblea

### *Art. 11 –*

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

### *Art. 12 –*

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno quindici giorni di preavviso decorrenti dalla data di affissione dell'avviso nella bacheca sociale.

### *Art. 13 –*

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### *Art. 14 –*

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualora il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega, sia almeno un terzo degli aventi diritto.

### *Art. 15 –*

Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe.

### *Art. 16 –*

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto da successivi articoli del presente Statuto.

### *Art. 17 –*

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

## Comitato

### *Art. 18 –*

Il Comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile da cinque a sette membri.

### *Art. 19 –*

Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

*Art. 20 –*

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno annualmente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

*Art. 21 –*

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno dodici giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

*Art. 22 –*

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- nominare il Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

## Presidente

*Art. 23 –*

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

*Art. 24 –*

Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente Statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.

*Art. 25 –*

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

*Art. 26 –*

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

*Art. 27 –*

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Comitato più anziani di età.

## Segretario

*Art. 28 –*

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato e collegio dei Revisori dei conti;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di marzo.

## Tesoriere

*Art. 29 –*

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.

## Collegio dei Revisori dei Conti

*Art. 30 -*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

*Art. 31 –*

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

*Art. 32 –*

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

*Art. 33 –*

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

## Gratuità e durata delle cariche

*Art. 34 –*

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

*Art. 35 –*

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

## *Risorse economiche*

### *Art. 36 –*

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi delle parrocchie;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, tra le quali le Circoscrizioni;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari,
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attrazioni ludiche, giochi vari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

### *Art. 37 –*

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato.

### *Art. 38 –*

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

### *Art. 39 –*

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

### *Art. 40 –*

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, o alla Parrocchia di San Siro, sentito l'organismo di controllo di cui all. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### *Art. 41 –*

La quota non è trasmissibile.

## **Quota sociale**

### *Art. 42 –*

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

### *Art. 43 –*

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## Bilancio

*Art. 44 –*

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

*Art. 45 –*

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

*Art. 46 –*

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## Modifiche allo Statuto

*Art. 47 –*

Le proposte di modifica alla Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

## Norma di rinvio

*Art. 48 –*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

*Li 22 luglio 2002*

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova il 31LUG2002 al no. 8123vol3 ESENTE da imposta.